

# Comune di Alà dei Sardi

Provincia di Olbia - Tempio

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

### ART. 1

#### **Oggetto**

E' istituita la Commissione comunale per lo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n°17.

### ART. 2

#### **Competenze**

La Commissione per lo sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/1999).

### ART. 3

#### **Composizione**

La Commissione è composta da:

- Il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- L'Assessore competente in materia di sport;
- Due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- Due rappresentanti delle società sportive federate Coni o Enti di Promozione Sportive attive nel territorio Comunale;
- Un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;

Alle riunioni della Commissione è prevista la partecipazione di un dipendente comunale con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.

#### **ART. 4**

##### ***Convocazione Commissione***

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre componenti.

#### **ART. 5**

##### ***Svolgimento sedute della Commissione***

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di seconda convocazione le decisioni vengono prese anche in presenza di soli 4 componenti;

#### **ART. 6**

##### ***Nomina e durata della Commissione***

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente Regolamento.

#### **ART. 7**

##### ***Partecipazione sedute***

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

#### **ART. 8**

##### ***Decadenza e dimissioni***

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni. I membri dimissionari sono surrogati entro 1 mese. Le sedute sono comunque possibili con la presenza delle maggioranza degli altri componenti in carica.

#### **ART. 9**

##### ***Modifica al Regolamento***

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 10**

##### ***Norme transitorie***

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

#### **ART. 11**

##### ***Entrata in vigore e diffusione***

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.